



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 18 giugno 2025 n.88

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 46, comma 3 della Legge 3 marzo 2025 n.30;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 30 maggio 2025;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

ATTRIBUZIONE ALL'AUTORITÀ ICT DELLE FUNZIONI DI REGOLAZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D'AUTORE

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente decreto delegato ha lo scopo di ampliare le competenze dell'Autorità per la Vigilanza e le garanzie nei servizi pubblici ICT, di seguito brevemente Autorità ICT, attribuendole funzioni in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e diritti ad essi connessi, di seguito collecting.
2. Il presente decreto delegato in attuazione delle funzioni attribuite col presente decreto delegato all'Autorità ICT, modifica altresì il nome della stessa in Autorità per la Vigilanza e le garanzie nei servizi pubblici e per la gestione collettiva dei diritti d'autore, brevemente Autorità ICT-C (Information and Communication Technology - Collecting).

Art.2 *(Modifica del titolo del Decreto Delegato 20 novembre 2018 n.146 e successive modifiche)*

1. Il titolo del Decreto Delegato 20 novembre 2018 n.146 e successive modifiche è così sostituito:

**DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI DI TELECOMUNICAZIONI, NORME IN MATERIA
DI SVILUPPO DIGITALE E DEL COLLECTING - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ
“PUBLIC NETCO” E DELL' “AUTORITÀ ICT-C”.**

Art.3

(Modifica del Titolo II del Decreto Delegato n.146/2018 e successive modifiche)

1. Il Titolo II del Decreto Delegato n.146/2018 e successive modifiche è così sostituito:

“TITOLO II – COSTITUZIONE DELL’ ‘AUTORITÀ ICT-C’

Art.6

(L’Autorità ICT-C)

1. È istituita l’Autorità per la Vigilanza e le garanzie nei servizi pubblici e per la gestione collettiva dei diritti d’autore, brevemente Autorità ICT-C.
2. L’Autorità ICT-C è l’organo indipendente deputato al controllo ed alla vigilanza ai pubblici servizi ICT, alle infrastrutture ed alle reti dedicate alle telecomunicazioni, alla regolazione, controllo dei prestatori di servizi fiduciari e prestatori di servizi afferenti all’informatica pubblica, nonché alla regolazione della gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi e alla vigilanza sull’esercizio di tale attività.

Art. 7

(Definizioni nell’ambito delle telecomunicazioni)

1. Nel settore dei servizi pubblici di telecomunicazioni si assumono le seguenti definizioni:
 - a) ICT: acronimo di Information and Communications Technology, ovvero Tecnologia dell’informazione e della comunicazione;
 - b) pubblici servizi ICT: tutte le prestazioni operate utilizzando le tecnologie di informazione e comunicazione, che fanno uso di mezzi ed infrastrutture afferenti ai modi elettronici, digitali e telematici di trasmissione che rivestano un interesse pubblico;
 - c) operatori di pubblici servizi ICT: soggetti economici, privati o pubblici, che operano fornendo servizi nell’ambito delle comunicazioni elettronico - digitali e telematiche, laddove queste attività siano soggette ad un regime concessorio motivato dal fatto che l’esercizio di tali attività implichi l’utilizzo e lo sfruttamento di risorse scarse siano esse naturali od artificiali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il territorio, lo spettro radioelettrico e le numerazioni;
 - d) soggetto atipico: soggetto economico che può esercitare la propria attività al di fuori dell’ambito dei servizi di telecomunicazione ma che manifesti l’interesse a fornire pubblici servizi ICT, ad esclusione di servizi di telecomunicazione e connessione, avendo ottenuto un’autorizzazione ad operare per l’offerta di quei servizi;
 - e) telecomunicazioni: tutte le attività che si avvalgano dell’uso delle comunicazioni elettronico digitali e telematiche.

Art. 8

(Definizioni in ambito informatico)

1. Nel settore informatico si assumono le seguenti definizioni:
 - a) informatica: scienza che studia l’informazione e, più specificamente, l’elaborazione dei dati e il loro trattamento automatico per mezzo di calcolatori elettronici;
 - b) programma applicativo, detto anche applicazione o app: insieme di istruzioni atte a risolvere completamente un dato problema attraverso un calcolatore elettronico;
 - c) programma applicativo prototipo: programma applicativo che non ha ancora superato la fase di collaudo, per cui potrebbe contenere ancora errori di programmazione ovvero essere sprovvisto di alcune funzionalità previste dal progetto. Gli applicativi prototipo, solitamente, vengono utilizzati da un gruppo ristretto di tecnici per metterne a punto le

funzionalità oppure da un numero ristretto di utenti a conoscenza di possibili difetti di funzionamento;

- d) programma applicativo adottato in ambiente di produzione: programma applicativo completamente funzionante che ha superato con successo la fase di collaudo per cui può essere utilizzato dall'utenza;
- e) procedura software: insieme di istruzioni per risolvere parte di uno specifico problema oppure un problema generico;
- f) libreria software: insieme di procedure software predisposte per l'inserimento all'interno di un programma applicativo oppure fruibili dai programmi applicativi attraverso specifici protocolli;
- g) chiamata di procedura remota, detta anche remote procedure call: processo di esecuzione di una procedura software all'interno di un calcolatore elettronico diverso da quello che esegue il programma applicativo;
- h) servizio web: sistema software progettato per supportare l'interoperabilità tra diversi elaboratori su una medesima rete oppure in un contesto distribuito. I servizi web si basano sul concetto di chiamata a procedura remota per attuare lo scambio di informazioni per i quali sono stati preposti;
- i) servizio informatico pubblico: servizio informatico con funzione pubblica fruibile dall'utenza oppure dalla Pubblica Amministrazione o dal Settore Pubblico Allargato;
- l) servizio web pubblico: servizio web fruibile con le stesse condizioni del servizio informatico pubblico;
- m) servizio informatico strategico: servizio informatico pubblico di rilevante importanza sistemica nazionale;
- n) interfaccia di un servizio web: insieme omogeneo di procedure remote richiamabili da un programma applicativo attraverso un servizio web;
- o) linguaggio di descrizione di un servizio web: linguaggio descrittivo delle modalità di interfacciamento ed utilizzo di un servizio web;
- p) pila protocollare di un servizio web: insieme di protocolli di rete utilizzati per definire, localizzare, realizzare e far interagire tra di loro i servizi web;
- q) ambiente di sviluppo: detto anche pacchetto di sviluppo per applicazioni, costituisce l'insieme di strumenti software, librerie software, documentazione ed esempi di codice sorgente per realizzare un'applicazione o renderla interoperabile con un determinato sistema software o servizio informatico. L'ambiente di sviluppo può essere identificato con l'acronimo Software Development Kit;
- r) piattaforma di test: insieme di strumenti software finalizzati al collaudo di una libreria software o di un programma applicativo o di una parte di quest'ultimo;
- s) codice sorgente: versione di un algoritmo scritta in un linguaggio di programmazione ad alto livello e umanamente comprensibile le cui istruzioni possono essere eseguite dal calcolatore elettronico solo attraverso un'apposita conversione effettuata mediante appositi strumenti software, quali compilatori, assembleri o interpreti;
- t) archivio del codice sorgente: archivio informatico in grado di gestire e tenere traccia delle versioni multiple dei codici sorgenti e della relativa documentazione sviluppati in ambiente collaborativo;
- u) archivio pubblico del codice sorgente: archivio del codice sorgente istituzionale universalmente accessibile;
- v) prassi di riferimento: documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, verificata l'assenza di norme o progetti di norma allo studio. Non essendo atti normativi il loro uso è propedeutico alle piattaforme di test;
- z) norma tecnica, detta anche specifica tecnica o regola tecnica: codifica lo stato dell'arte di un prodotto, di un servizio, di un processo o di una professione. Tale norma ha rango subordinato a quello delle norme di cui alle lettere aa) e bb);

- aa) norma tecnica con valore di legge: norma tecnica ricavata da un atto normativo di rango primario di cui all'articolo 3bis, comma terzo e comma quinto della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese (Dichiarazione dei Diritti) e di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183;
- bb) norma tecnica con valore di regolamento: norma tecnica ricavata da un atto normativo di rango secondario di cui all'articolo 3, comma dodicesimo della Dichiarazione dei Diritti;
- cc) processo di accreditamento: procedura di qualificazione di un soggetto economico atto a svolgere un determinato processo operato da un certificatore accreditato presso un ente *super partes* garante della sua competenza, indipendenza e imparzialità. La procedura di qualificazione certifica un alto grado di affidabilità in termini di qualità e sicurezza dei servizi sottoposti a verifica e ne garantisce il riconoscimento sui mercati internazionali;
- dd) vigilanza: presidio continuo di un soggetto economico accreditato per la verifica del rispetto degli standard qualitativi definiti dal percorso di accreditamento;
- ee) prestatore di servizi pubblici accreditato: soggetto economico privato sammarinese operante nel settore dell'informatica autorizzato a esporre un servizio, o un servizio web, pubblico in seguito all'esito positivo di un determinato processo di accreditamento. Il prestatore accreditato è soggetto ai criteri di vigilanza ai fini del mantenimento dei requisiti previsti dal processo di accreditamento;
- ff) catalogo pubblico dei servizi web: raccolta delle norme tecniche con valore di legge che descrivono le interfacce di tutti i servizi web pubblici;
- gg) elenco dei prestatori di servizi pubblici accreditati: elenco consultabile pubblicamente contenente la lista aggiornata dei prestatori di servizi pubblici accreditati indipendentemente dalla tipologia di servizio offerto;
- hh) prestatore di servizio fiduciario qualificato: soggetto economico privato di diritto sammarinese autorizzato al rilascio di certificati qualificati a norma del Regolamento UE n.910/2014 eIDAS e successive modifiche e integrazioni in seguito al superamento del processo di accreditamento. Il prestatore accreditato è soggetto ai criteri di vigilanza ai fini del mantenimento dei requisiti previsti dal processo di accreditamento e quindi a garanzia dell'utenza;
- ii) elenco dei prestatori di servizi fiduciari qualificati: elenco consultabile pubblicamente contenente la lista aggiornata dei prestatori di servizi fiduciari qualificati;
- ll) digitale: strumenti, meccanismi, processi, attività, risorse informatiche ed elettroniche finalizzate ad una migliore ed efficace conservazione, trasmissione e gestione di dati, informazioni e comunicazioni;
- mm) standard: normativa emanata da enti preposti allo scopo o consuetudine non regolamentata che si sviluppa e si diffonde nella convinzione della sua obbligatorietà;
- nn) interoperabilità: capacità tra due o più software di scambiarsi informazioni o servizi in modo completo o parziale garantendo affidabilità, ottimizzazione di risorse e gestione degli errori;
- oo) Agenda Digitale Europea (ADE): insieme di obiettivi strategici finalizzati all'innovazione tecnologica e quindi alla crescita economica di un determinato paese sfruttando nel modo migliore il proprio potenziale tecnologico;
- pp) Agenda Digitale Sammarinese (ADS): piano quinquennale di sviluppo digitale nazionale ispirato agli obiettivi dell'ADE (Agenda Digitale Europea) e finalizzato al miglioramento della competitività del sistema produttivo informatico sammarinese a livello europeo;
- qq) Testo Unico in materia dei Processi Informatici Pubblici (TUPIP): testo unico che riunisce ed organizza tutte le norme afferenti all'esposizione di servizi informatici pubblici.

Art. 9
(Definizioni in ambito del collecting)

1. Nel settore del collecting si assumono le seguenti definizioni:
 - a) collecting: gestione di diritti d'autore o connessi per conto di più di un titolare, a beneficio esclusivo o principale o collettivo dei titolari medesimi;
 - b) organismo di gestione collettiva (OGC): un soggetto giuridico detenuto o controllato dai titolari di diritti, ovvero privo di scopo di lucro, e autorizzato dall'Autorità ICT-C che esercita attività di collecting;
 - c) ente di gestione indipendente (EGI): un soggetto giuridico non detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari di diritti e che svolga attività di collecting per fini di lucro;
 - d) autorizzazione al collecting: titolo rilasciato dall'Autorità ICT-C che consente agli organismi di gestione collettiva (OGC) ed agli enti di gestione indipendenti (EGI), stabiliti nella Repubblica di San Marino, di esercitare l'attività di collecting;
 - e) diritti d'autore o connessi: diritti attribuiti dall'ordinamento sammarinese, in particolare, agli autori di opere dell'ingegno, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi e di audiovisivi, agli organismi di radiodiffusione in relazione allo sfruttamento di opere e altri contenuti protetti;
 - f) titolari di diritti: soggetti che detengono diritti d'autore o connessi oppure che abbiano diritto di ricevere, in base ad un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla normativa vigente, una parte dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere, inclusi autori, editori, produttori ed esecutori;
 - g) rendicontazione trasparente: obbligo per gli organismi di gestione collettiva (OGC) e gli enti di gestione indipendente (EGI) di fornire ai titolari di diritti ai quali versino compensi, informazioni chiare, dettagliate e documentate sulle somme raccolte e distribuite;
 - h) sistema di gestione digitale dei diritti: piattaforma tecnologica per la gestione, il monitoraggio e la distribuzione dei proventi dell'attività di collecting;
 - i) proventi del collecting: somme raccolte nell'esercizio dell'attività di collecting;
 - l) contenuti protetti: opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e contenuti tutelati da diritti connessi, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - 1) opere musicali quali composizioni e testi e relative registrazioni fonografiche;
 - 2) opere cinematografiche e audiovisive quali film, serie TV, documentari, video musicali;
 - 3) opere letterarie quali libri, articoli, saggi, testi teatrali, sceneggiature;
 - 4) opere figurative e fotografiche quali dipinti, sculture, fotografie creative;
 - 5) software e videogiochi;
 - 6) opere giornalistiche, compresi articoli pubblicati su piattaforme digitali;
 - 7) basi di dati, se creative nella selezione o nell'organizzazione dei contenuti;
 - 8) prestazioni degli artisti interpreti ed esecutori, fonogrammi ed emissioni radiodiffuse.

Art. 10
(Funzioni dell'Autorità ICT-C)

1. L'Autorità ICT-C ha funzioni di regolazione, controllo, garanzia e tutela nei settori delle telecomunicazioni di interesse pubblico, dell'informatica e del collecting.
2. L'Autorità ICT-C ha cura di assicurare che i servizi pubblici vengano forniti secondo i principi di qualità, economicità, interoperabilità ed universalità per gli utenti e le imprese; inoltre, assicura la corretta competizione degli operatori sul libero mercato, tutela il pluralismo e le libertà fondamentali dei cittadini nei settori delle telecomunicazioni dell'informatica e del collecting.
3. Nel settore delle telecomunicazioni, l'Autorità ICT-C si occupa di tutti i sistemi di telecomunicazione costituiti dai dispositivi infrastrutturali materiali ed immateriali, dalle reti

fisse, mobili o a mezzo etere, del Piano Nazionale delle radiofrequenze atte all'espletamento della produzione di servizi ICT. L'Autorità ICT-C ha il compito di:

- a) garantire la correttezza e la trasparenza dei rapporti tra gli attori del mercato;
 - b) promuovere ed assicurare la sicurezza sulle reti di telecomunicazione.
4. Nel settore informatico, l'Autorità ICT-C assicura e regola l'interoperabilità dei servizi informatici pubblici tra imprese ed Amministrazione e si adopera per garantire la centralità del dato pubblico.
5. Nel settore del collecting, l'Autorità ICT-C esercita funzioni di regolazione, controllo e garanzia nella gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi con l'obiettivo di assicurare efficienza e trasparenza nell'attività di collecting ed equità nei rapporti tra titolari di diritti e utilizzatori.
6. L'Autorità ICT-C opera in autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.

Art. 11

(Finalità della regolazione)

1. La regolazione del settore delle telecomunicazioni, si propone il raggiungimento dell'universalità dei servizi ICT attraverso la fruibilità dei medesimi sull'intero territorio. In tal senso l'Autorità ICT-C ha il compito specifico di:
- a) favorire la diffusione dei servizi ICT in condizioni di efficienza, di economicità, libertà di accesso, equilibrio ed imparzialità, al fine di tutelare gli utenti ed i consumatori;
 - b) ottimizzare le risorse dei sistemi favorendo la condivisione delle medesime ispirandosi ai principi di reciprocità, interoperabilità, equilibrio e parità di trattamento tra le imprese, siano esse pubbliche o private, nonché favorire la predisposizione in territorio, da parte degli operatori di pubblici servizi ICT, delle infrastrutture necessarie per l'interconnessione;
 - c) sovrintendere e definire un sistema tariffario che tuteli i diritti degli utenti e nel contempo assicuri la sostenibilità economica per le imprese operanti. Il sistema tariffario deve essere basato su criteri che assicurino l'assoluta trasparenza per tutte le parti, perseguendo l'equilibrio tra gli obiettivi economico - finanziari delle imprese, gli investimenti effettuati nel Paese e gli obiettivi generali di carattere sociale, di uso sinergico ed efficiente delle disponibilità di sistema in ottemperanza agli indirizzi politici indicati dagli organi elettivi;
 - d) contrastare ogni forma di dominanza e concentrazione da parte delle imprese del settore ICT, per assicurare la corretta competizione degli operatori sul libero mercato, tutelando il pluralismo.
2. La regolazione del settore informatico, si propone, in particolare, di disciplinare l'interoperabilità dei servizi informatici pubblici tra imprese ed Amministrazione.
3. L'Autorità ICT-C esercita la funzione di regolazione nel settore della gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi (collecting), con l'obiettivo di:
- a) garantire equità e trasparenza nella gestione collettiva dei diritti d'autore, assicurando che la raccolta e la ripartizione dei proventi avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, correttezza e proporzionalità;
 - b) assicurare adeguata vigilanza sugli enti esercenti l'attività di collecting nel territorio della Repubblica di San Marino, con particolare riguardo agli organismi di gestione collettiva (OGC) e agli enti di gestione indipendenti (EGI) stabiliti nel territorio della Repubblica, al fine di assicurare il rispetto delle norme vigenti che disciplinano l'accesso all'esercizio dell'attività di collecting e che ne governano il corretto svolgimento nell'interesse dei titolari dei diritti e degli utilizzatori;
 - c) promuovere la digitalizzazione del settore, favorendo l'uso di strumenti tecnologici quali i sistemi di gestione digitale dei diritti per assicurare la tracciabilità delle opere e delle transazioni economiche;
 - d) favorire la cooperazione internazionale nel settore della gestione collettiva dei diritti, promuovendo standard condivisi e procedure armonizzate a livello transfrontaliero.

4. L'Autorità ICT-C ha, inoltre, il compito di fornire nelle materie ed ambiti di competenza, un quadro normativo e regolamentare stabile, obiettivo e neutrale ai soggetti regolati, alle imprese operanti nel settore ed all'Amministrazione. A tal fine, l'Autorità ICT-C ha facoltà:

- a) di proporre al Consiglio Grande e Generale ed al Congresso di Stato norme e regole, da adottarsi con fonti di rango primario e secondario, per il corretto funzionamento del settore del collecting, del settore ICT e del settore informatico, che tengano conto altresì delle dinamiche tecnologiche e delle condizioni di mercato. A questo scopo può consultare le associazioni rappresentanti le imprese dei predetti settori, laddove siano presenti, oppure direttamente le imprese stesse;
- b) di adottare direttamente regolamenti interni, secondo quanto previsto negli articoli 12 e 13.

Art.12

(Competenze e poteri dell'Autorità ICT-C nell'ambito delle telecomunicazioni)

1. Nell'ambito delle telecomunicazioni, all'Autorità ICT-C spettano le seguenti attribuzioni, competenze, poteri e facoltà:

- a) l'approvazione del piano nazionale di ripartizione e assegnazione delle frequenze;
- b) l'approvazione dei piani nazionali di numerazione;
- c) l'espressione di pareri per la concessione ad operare utilizzando le infrastrutture ICT nei confronti di operatori di pubblici servizi ICT e di soggetti atipici nonché per la loro prestazione di servizi; eventualmente per l'utilizzo delle frequenze e delle numerazioni;
- d) l'adozione dei bandi, dei disciplinari e degli altri atti finalizzati al rilascio delle concessioni che richiedono l'utilizzo di frequenze o numerazioni scarse;
- e) il controllo e la vigilanza della conformità alla legge, alla concessione ed all'eventuale convenzione ad essa accessoria, nonché agli altri atti dell'Autorità ICT-C, delle attività dei concessionari, anche esercitando poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili. A tal fine e nei casi previsti della legge, l'Autorità propone al Congresso di Stato la sospensione o la decadenza della concessione. All'atto dell'ispezione, l'agente pubblico fornisce al concessionario le ragioni della stessa;
- f) lo sviluppo di una regolamentazione dell'operatività dei soggetti atipici, delle modalità di fornitura dei servizi ICT da parte degli stessi e delle modalità di ottenimento dell'autorizzazione ad operare per l'offerta di quei servizi;
- g) l'emanazione di direttive, ordini e diffide in materia di fornitura di servizi pubblici ICT, anche in relazione ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle attività svolte dai concessionari, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione e prevedendo, ove ritenuto opportuno, i casi di indennizzo automatico da parte del concessionario in favore degli utenti finali e dei consumatori. L'Autorità può richiedere agli operatori di definire ciascuno una Carta di Servizio, contenente i livelli attesi dei servizi;
- h) la costituzione e la tenuta del registro degli operatori nonché del registro degli impianti e delle reti di pubblici servizi ICT;
- i) la disciplina dell'interconnessione e dell'accesso, anche con la regolazione ed il controllo delle tariffe di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c);
- l) l'individuazione dei mercati rilevanti e la definizione degli stessi in base ai principi del diritto della concorrenza e la designazione di concessionari aventi notevole forza di mercato, con possibilità di adozione verso gli stessi di provvedimenti atti a riportare equilibrio nel mercato;
- m) la definizione del contenuto degli obblighi di servizio universale e l'individuazione del concessionario o dei concessionari tenuti ad adempiere i predetti obblighi, nonché la definizione dei criteri di eventuale ripartizione dei costi tra i concessionari;
- n) la promozione dell'interconnessione delle reti nazionali di pubblici servizi ICT con quelle di altri Paesi;
- o) la promozione e la tutela della neutralità della rete (Net Neutrality) basata sul concetto che

qualsiasi forma di comunicazione elettronica veicolata da un operatore deve essere trattata in modo non discriminatorio, indipendentemente dal contenuto, dall'applicazione, dal servizio, dal terminale nonché dal mittente e dal destinatario;

- p) il controllo sul fatto che tutti gli apparati, i dispositivi, i prodotti ed i relativi software dedicati, accessori alla fruizione dei servizi di telecomunicazioni proposti siano conformi alle norme tecniche vigenti e sempre in grado di assicurare il servizio commercializzato. L'Autorità ha giurisdizione limitatamente alla sfera delle telecomunicazioni e della connettività sulle attività dei soggetti atipici;
- q) il controllo di forme di pubblicità ingannevoli o fuorvianti su servizi o prodotti forniti agli utenti finali, compresa l'adozione dei provvedimenti finalizzati a proteggere i diritti degli utenti e dei consumatori;
- r) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari a promuovere la concorrenza e l'innovazione nelle reti e nei servizi di pubblici servizi ICT, compresa la diffusione dei dati e delle informazioni ritenute utili per la tutela della stessa e degli utenti e dei consumatori;
- s) la disciplina dell'attribuzione dei nomi a dominio e degli indirizzi internet con l'estensione ".sm";
- t) la pubblicazione, sul proprio sito internet istituzionale, dei provvedimenti adottati, salvo che ricorrano legittime ragioni di riservatezza;
- u) la richiesta ai concessionari della documentazione, dei dati statistici, economici e tecnici ritenuti necessari all'espletamento e all'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto delegato, richieste che devono essere proporzionate e non eccessivamente ed ingiustificatamente onerose da costituire danno o nocumento alle imprese, nonché il monitoraggio sistematico in tempo reale delle performance dei sistemi di telecomunicazione e relativa pubblicazione dei dati risultanti. I medesimi dati e documenti potranno essere richiesti dall'Autorità ai soggetti atipici limitatamente alla sfera delle telecomunicazioni e della connettività.

Art.13

(Competenze e poteri dell'Autorità ICT-C in ambito informatico)

1. In ambito informatico, all'Autorità ICT-C spettano le seguenti attribuzioni, competenze, poteri e facoltà:
 - a) esprime parere sull'Agenda Digitale Sammarinese e sottopone tale parere al vaglio del Congresso di Stato;
 - b) collabora con le Segreterie di Stato competenti per l'emissione di pareri su progetti di ricerca, di formazione, di alfabetizzazione digitale e di trasferimento delle competenze ai fini dell'addestramento professionale per agevolare il miglioramento della competitività del sistema produttivo informatico sammarinese a livello europeo;
 - c) formula norme tecniche da sottoporre al Congresso di Stato;
 - d) emette norme tecniche di rango subordinato a quello delle norme indicate alla lettera c);
 - e) formula pareri sull'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici;
 - f) redige le regole e gestisce gli elenchi di fiducia dei prestatori di servizi fiduciari qualificati;
 - g) gestisce gli elenchi dei prestatori di servizi di pubblica utilità;
 - h) formula proposte normative, prassi, norme tecniche e circolari correttive finalizzate all'accreditamento dei soggetti privati interessati a far parte degli elenchi di cui alle lettere f) e g);
 - i) gestisce il processo di accreditamento dei soggetti privati interessati a far parte degli elenchi di cui alle lettere f) e g), nonché la successiva vigilanza;
 - l) emana pareri relativi all'adozione temporanea delle prassi da adottare per servizi implementati in programmi applicativi prototipo il cui trasferimento in ambiente di produzione riveste carattere strategico e di urgenza;
 - m) segnala al Congresso di Stato ogni eventuale grave criticità riscontrata durante

l'espletamento delle proprie funzioni o rilevata nell'applicazione delle norme afferenti all'ambito informatico. Nei casi di necessità, urgenza e pericolo per la sicurezza, la riservatezza dei dati e la tutela dei diritti dell'utenza, segnala alle autorità competenti le infrazioni o i reati eventualmente rilevati. Pubblica avvisi e soluzioni sul proprio sito internet istituzionale al fine di orientare l'utenza nella risoluzione delle criticità;

- n) coopera con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per la definizione di prassi e codici di condotta volti al trattamento dei dati personali;
- o) coopera con le autorità o agenzie di altri paesi afferenti all'ambito informatico al fine di migliorare l'interoperabilità delle procedure informatiche pubbliche con quelle estere, ivi inclusi i servizi web pubblici;
- p) valuta e propone al Congresso di Stato il recepimento di normative e delibere internazionali o europee ai fini del miglioramento e della semplificazione della normativa vigente per agevolare la competitività del sistema produttivo informatico sammarinese;
- o) valuta facoltativamente suggerimenti, regolamentazioni e proposte normative provenienti dalle associazioni per agevolare il miglioramento della competitività del sistema produttivo informatico sammarinese e la convocazione di tavoli di confronto con le associazioni di categoria ai fini del miglioramento dell'attività regolatoria;
- r) rende disponibili, sul proprio sito internet istituzionale, il catalogo pubblico dei servizi web nonché dei relativi criteri di accreditamento per le piattaforme di test;
- s) emana indirizzi, linee guida e prassi in materia di omogeneità dei linguaggi, delle pile protocollari e degli standard per favorire la piena interoperabilità tra i servizi web pubblici nazionali ed esteri con i programmi applicativi privati;
- t) attiva l'archivio pubblico del codice sorgente, su piattaforme che garantiscano economicità ed un alto grado di sicurezza, contenente gli ambienti di sviluppo per velocizzare l'adozione e l'interoperabilità con i servizi web pubblici da parte dei soggetti privati nonché agevolare il loro l'accREDITamento negli elenchi di cui ai lettere f) e g). Resta compito dell'Autorità ICT-C detenere le credenziali d'accesso ed assegnare le deleghe per la gestione delle varie sezioni interne;
- u) emana pareri in ambito informatico su specifica richiesta del Congresso di Stato.

Art.14

(Competenze e poteri dell'Autorità ICT-C nell'ambito del collecting)

1. L'Autorità ICT-C, nell'ambito del collecting, svolge le seguenti funzioni ed esercita i correlati poteri:
 - a) autorizza e regola l'attività degli organismi di gestione collettiva (OGC) e degli enti di gestione indipendenti (EGI);
 - b) stabilisce i criteri per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni, garantendo un sistema equo e concorrenziale;
 - c) può proporre, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, norme concernenti le procedure di risoluzione delle controversie tra esercenti attività di collecting e utilizzatori sulle tariffe di licenza;
 - d) vigila sul rispetto delle normative vigenti al fine di assicurare una corretta ripartizione dei proventi derivanti dall'attività di collecting;
 - e) vigila sul rispetto delle normative vigenti intese ad assicurare un adeguato livello di trasparenza nella gestione economica dei diritti d'autore e dei diritti connessi oggetto dell'attività di collecting;
 - f) vigila sul rispetto delle normative vigenti intese ad assicurare la rendicontazione accurata dei proventi della gestione collettiva e del loro impiego da parte degli esercenti l'attività di collecting;
 - g) promuove l'uso di sistemi di gestione digitale dei diritti, per garantire tracciabilità e accessibilità ai dati;

- h) favorisce la standardizzazione delle procedure, per migliorare l'efficienza operativa degli organismi di gestione collettiva (OGC) e degli enti di gestione indipendenti (EGI);
 - i) sostiene lo sviluppo di strumenti tecnologici, per agevolare autori e produttori nell'accesso ai propri compensi;
 - l) partecipa a tavoli di confronto per l'allineamento della normativa vigente alle direttive europee e internazionali e le propone nei modi e nei termini di cui all'articolo 11, comma 4;
 - m) revoca l'autorizzazione agli organismi di gestione collettiva (OGC) e gli enti di gestione indipendenti (EGI), in caso di violazioni ripetute delle normative vigenti;
 - n) applica le sanzioni amministrative per mancato rispetto della normativa vigente ai sensi dell'articolo 15, comma 2;
 - o) gestisce le controversie relative all'attività di gestione collettiva secondo le procedure definite ai sensi della lettera c).
2. L'Autorità ICT- C, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, regola altresì:
- a) gli standard operativi per la gestione delle licenze e delle tariffe;
 - b) la gestione collettiva di diritti per conto degli organismi di gestione collettiva al fine di garantire equità e trasparenza nella gestione transfrontaliera dei diritti d'autore e connessi;
 - c) gli obblighi specifici degli organismi di gestione collettiva (OGC,) in particolare:
 - 1) libertà dei titolari di scegliere l'ente di gestione collettiva al quale affidare i propri diritti, e relativi adeguati presidi;
 - 2) divieto di discriminazione dei titolari dei diritti da parte degli organismi di gestione collettiva;
 - 3) disciplina dell'organizzazione interna degli organismi di gestione collettiva diretta ad assicurare partecipazione, trasparenza, sana e corretta gestione e amministrazione dell'ente e relativi controlli interni;
 - 4) obblighi di rendicontazione finanziaria e trasparenza, anche verso terzi;
 - 5) obblighi di buona fede e correttezza reciproci nei rapporti con gli utilizzatori.

Art.15

(Regolamento per l'esercizio delle competenze e poteri, sanzioni e controversie)

1. Nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 12, 13 e 14, l'Autorità ICT-C, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera a), può proporre al Congresso di Stato apposite norme per disciplinare l'esercizio dei predetti poteri.
2. L'Autorità ICT-C, nell'ambito dei poteri di controllo e vigilanza di cui agli articoli 12, comma 1, lettera e) e 13 comma 1, lettera i), è autorizzata ad irrogare sanzioni amministrative, che verranno definite con decreto delegato sulla base delle norme tecniche redatte dall'Autorità ICT-C ed inviate al Congresso di Stato per ciascuna violazione riscontrata durante l'espletamento delle sue attività e competenze. L'Autorità, nello stabilire l'ammontare della sanzione amministrativa, è tenuta a considerare la gravità della violazione e può, nelle circostanze ritenute opportune, limitarsi ad un ammonimento del soggetto che ha effettuato la violazione. Contro le sanzioni amministrative è ammesso ricorso ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68.
3. In caso di controversia fra soggetti, persone fisiche o giuridiche, relativa alla materia di competenza dell'Autorità ICT-C, le parti, in accordo, possono ricorrere all'Autorità stessa per la soluzione della controversia. L'accordo deve, a pena di nullità, essere redatto in forma scritta ed indicare l'oggetto della controversia. La decisione dell'Autorità ICT-C deve essere emessa entro un termine di quattro mesi dal deposito dell'accordo stesso, salvo casi eccezionali e motivati. L'Autorità decide, fatto salvo il rispetto del contraddittorio. La decisione è emessa in lingua italiana e si applicano le leggi vigenti nella Repubblica di San Marino.
4. Contro i provvedimenti dell'Autorità è possibile ricorrere ai sensi della Legge n.68/1989 e successive modifiche.
5. Inoltre, l'Autorità ICT-C:

- a) collabora con il Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, con il Segretario di Stato con delega alle Telecomunicazioni e con il Segretario di Stato con delega all'Innovazione Tecnologica nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali;
- b) si relaziona con le autorità nazionali di regolamentazione in materia di telecomunicazioni ed informatica degli altri Stati;
- c) ha facoltà di relazionarsi con associazioni rappresentanti di imprese nel settore ICT e nel settore del collecting, nonché con associazioni rappresentanti di imprese nel settore informatico.

Art.16

(Composizione dell'Autorità)

- 1. L'Autorità ICT-C è costituita da tre a cinque membri, di cui uno in qualità di Presidente.
- 2. I membri della Autorità ICT-C sono nominati dal Consiglio Grande e Generale.
- 3. I membri devono essere in possesso di laurea magistrale afferente al settore delle telecomunicazioni o al settore informatico oppure al settore del collecting o in giurisprudenza o in materie economico gestionali ed essere in possesso di comprovata esperienza e professionalità nei settori di competenza dell'Autorità ICT-C.
- 4. I membri durano in carica tre anni. Possono essere riconfermati per un massimo di due ulteriori mandati.
- 5. I membri dell'Autorità ICT-C possono essere revocati dal Consiglio Grande e Generale in caso di gravi inadempienze nello svolgimento dei compiti affidati dalla legge all'Autorità ICT-C.

Art.17

(Funzionamento)

- 1. L'Autorità si riunisce su convocazione del Presidente.
- 2. L'Autorità è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
- 3. Il compenso è determinato annualmente dal Congresso di Stato con apposita deliberazione.
- 4. Il Congresso di Stato nello stabilire il compenso annuo tiene conto delle contribuzioni di cui all'articolo 18.
- 5. Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Autorità ICT-C può avvalersi dell'UO Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica che fornisce il necessario supporto amministrativo, compresa la gestione del proprio sito web.
- 6. Entro il 30 marzo di ogni anno, l'Autorità ICT-C consegna al Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, al Segretario di Stato con delega alle Telecomunicazioni ed al Segretario di Stato con delega all'Innovazione Tecnologica una relazione annuale da presentare al Consiglio Grande e Generale sull'attività svolta nell'anno solare precedente, formulando, altresì, il programma degli obiettivi di regolamentazione che l'Autorità ICT-C si ripromette di perseguire nell'anno in corso, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento dell'Autorità medesima.

Art.18

(Contribuzioni a carico dei soggetti sottoposti all'Autorità ICT-C)

- 1. L'Autorità ICT-C provvede al proprio funzionamento anche con contribuzioni a carico degli operatori di pubblici servizi ICT e dei soggetti atipici, sottoposti alle competenze e poteri dell'Autorità medesima nell'attuazione delle sue funzioni.
- 2. Le contribuzioni di cui al comma 1 sono stabilite con apposita delibera del Congresso di Stato su proposta dell'Autorità ICT-C, in base a principi di oggettività ed equità e devono essere proporzionalmente commisurate alle dinamiche evolutive e di crescita dei soggetti destinatari.

3. L'individuazione dei contributi potrà prevedere la totale copertura degli oneri, diretti ed indiretti, sostenuti dall'Autorità ICT-C esclusivamente nell'espletamento delle sue funzioni e dovrà risultare da un rendiconto annuale che l'Autorità medesima è tenuta a presentare al Segretario di Stato con delega alle telecomunicazioni ed ai soggetti sottoposti alla contribuzione.

4. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 viene istituito un apposito capitolo di entrata nel bilancio dello Stato denominato "Contribuzioni per Autorità ICT.

Art.19

(Incompatibilità e trasparenza)

1. I membri dell'Autorità non possono esercitare o avere esercitato nei dodici mesi precedenti all'ottenimento dell'incarico, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza nelle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità ICT-C né avere interessi diretti o indiretti nelle stesse, ed inoltre non possono essere membri di organismi direttivi o dipendenti del Settore Pubblico Allargato né di società od Enti a partecipazione pubblica maggioritaria o totalitaria, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici per tutta la durata del mandato.

2. I candidati alla nomina nell'Autorità ICT-C devono presentare al Consiglio Grande e Generale il proprio curriculum vitae dal quale si evincano le attività esercitate e gli incarichi detenuti in periodi precedenti a quello della nomina presso imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità medesima.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 giugno 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Denise Bronzetti – Italo Righi

p.IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO

Alessandro Bevitori